



COMUNE DI MEZZANEGO

Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
MEDIANTE AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 27 LUGLIO 2017**

D.M. del 20.12.91 fl. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)

L R 4-7-2007 fl 25 Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea

L.R. 9-9-1998, n. 31 'Norme in materia di trasporto pubblico locale

L 15-1-1992, N. 21 «quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»

D.M. 15-12-1992, ii. 572 recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente

D. Lgs. 30-4-1992, n. 285 codice della strada».

SOMMARIO

- art. 1 Definizione e disciplina del servizio
- art. 2 Autorizzazione di esercizio
- art. 3 Determinazione del numero delle autorizzazioni
- art 4 Accesso alla professione di noleggio con
conducente
- art 5 Bando di concorso per l'assegnazione delle
autorizzazioni
- art 6 Valutazione dei Titoli
- art 7 Rilascio dell'autorizzazione
- art 8 Inizio del servizio
- art. 9 Durata e validità dell'utorizzazione
- art. 10 Modalità di svolgimento del servizio
- art. 11 Sostituzioni e callaborazioni alla guida
- art 12 Trasferibilità dell' autorizzazione
- art. 13 Revoca dell'autorizzazione
- art 14 Caratteristiche delle autovetture
- art 15 Sostituzione delle autovetture
- art 16 Trasporto handicappati
- art. 17 Obblighi e divieti
- art. 18 Tariffe
- art. 19 Vigilanza sul servizio
- art. 20 Sanzioni
- art. 21 Entrata in vigore del regolamento

ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato su richiesta in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2) Il servizio é disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dalla legge regionale 04 luglio 2007, n. 25, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento.

3) Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere al requisiti previsti dall'art. 71 del Codice della Strada e dall'articolo 227 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D P R 495/1992), in ogni caso devono essere dotati di 4 o 5 porte.

4 Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

5) La sede del vettore e la rimessa -devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune di Mezzanego

8) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse e gli stessi devonö essere sempre a disposizione dell'utenza.

7) Per rimessa si intende un locale privato in cui, oltre al ricovero del veicolo, deve poter avvenire la prenotazione della corsa da parte dell'utente. La rimessa dovrà essere facilmente raggiungibile ed identificabile dall'utenza, anche mediante l' apposizione di idonea cartellonistica, e dovrà soddisfare i requisiti di visibilità del veicolo ricoverato, al fine di consentire controlli da parte degli organi preposti.

8) Al veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente é consentito lo stazionamento in appositi posteggi alle condizioni stabilite da specifica deliberazione della Giunta Comunale.

ART 2 - AUTORIZZAZIOME DI ESERCIZIO

1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente é subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Cornune di Mezzanego, a seguito bando di concorso pubblico.

- 2) L'autorizzazione comunale deve essere riferita ad una sola autovettura e deve essere rilasciata esclusivamente a nome del proprietario dell'autovettura od al titolare del contratto di leasing della stessa.
- 3) E' ammesso se disponibili, il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni rilasciate dal comune di Mezzanego per l'esercizio di taxi e auto noleggio con conducente
- 4) L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del mezzo ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall' art 10 comma 4 della L 15/01(1192, n. 21.
- 6) Nei casi di necessità accertati dal Sindaco i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Il numero delle autorizzazioni attualmente disponibili, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è di numero di 1 (uno).
- 2) Tale numero di autorizzazioni è soggetto a revisione in relazione a particolari variazioni dei parametri socio-economico-territoriali che ne hanno determinato l'attuale numero.
- 3) La variazione del numero delle autorizzazioni, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 18, comma 1 della [legge regionale n. 25/2007, viene determinata con provvedimento del Consiglio Comunale.

ART. 4 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) L'accesso alla professione di noleggio con conducente è consentito a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
- 2) Il certificato di iscrizione al ruolo dovrà' trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.
- 3) Possono essere titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, oltre alle ditte individuali, anche le società di persone (nome collettivo o accomandita semplice).
- 4) Il requisito dell'iscrizione al ruolo, nei casi di società, deve essere posseduto dal legale rappresentante della società stessa,
- 5) Non possono essere titolari di autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducenti coloro che:

- a) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato a pena detentiva o pecuniaria in misura superiore complessivamente ai tre anni per delitti non colposi
- b) sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) abbiano riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva o pecuniaria per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 N. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), conversione in legge con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 N. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 N. 144 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 N. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla legge 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza

ART. 5- BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai singoli, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 2) Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della L. R. 25/07 e non abbiano riportato le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4.
- 3) Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio e nelle consuete forme di pubblicazione degli atti e/o degli avvisi pubblici.
- 4) Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato:
 - a) termine di presentazione delle domande;
 - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) schema di domanda di partecipazione al bando;

fl esplicita dichiarazione di non aver riportato condanne di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente regolamento;

g) autocertificazione relativa al possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ai servizi pubblici non di linea.

5) Le autorizzazioni vengono assegnate nel rispetto della graduatoria e ad ogni soggetto utilmente collocato nella stessa non può essere assegnata più di una autorizzazione per ogni bando di concorso.

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) Al fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti, il funzionario comunale responsabile del procedimento procede alla valutazione delle domande e DEI TITOLI sulla base dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio:

- Laurea punti 1,50
- Diploma di scuola media superiore punti 1.

b) Conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute) punti 0,50.

c) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di sei semestri .

d) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi e/o noleggio con conducente: punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di sei semestri;

e) Residenza nel Comune di Mezzanego: 1 punto ogni anno fino ad un massimo di 5 punti;

f) Veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap: punti 3

g) Progetto di noleggio che tenda a sviluppare il turismo locale e servizi per anziani e nell'area socio-sanitaria: punti 3;

h) Giovane imprenditore residente in Mezzanego che avvia una nuova attività di noleggio con conducente: punti 3;

i) Proprietario di una autovettura euro 4 : punti 2;

j) Proprietario di una autovettura euro 5 : punti 3;

2) Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata prioritariamente al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, l'assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio.

4) La graduatoria é affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni

5) All'Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

U) La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito atto, salvo che, per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni si procede all'emanazione di un nuovo bando.

7) Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

8) Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, disponibili.

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile del servizio assegna l'autorizzazione sulla basa della graduatoria predisposta.

2) L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di:

a) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;

b) fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di noleggio con conducente;

c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa conforme alle caratteristiche individuate al comma 7 dell'art 1 del presente regolamento;

d) certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4;

e) certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) copia carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente.

3) La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

ART. 8 - INIZIO DEL SERVIZIO

1) Il servizio di noleggio con conducente dovrà essere iniziato entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, pena la revoca del titolo, ed il veicolo dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 15.

2) Contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, il titolare deve darne comunicazione al Comune di Mezzanego.

ART- 9- DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente ha durata indeterminata a condizione che ne sussistano i requisiti e venga sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale ogni anno, entro il 30 gennaio.

2) La vidimazione avviene mediante presentazione al Comune dell'autorizzazione stessa accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente é obbligatoria la disponibilità, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del Comune ed essere in possesso dei requisiti previsti all'art.4 del presente regolamento.

ART. 10- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa via telefono, e-mail o altre forme ritenute valide dal gestore

2) Il servizio deve obbligatoriamente essere reso giornalmente almeno nell'arco orario dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA

1) 1 titolari di ditte individuali di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i seguenti motivi:

a) motivi di salute, inabilità temporanee, gravidanza e puerperio (tutti comprovati da autocertificazione);

b) chiamata alle armi comprovata da idonea documentazione;

c) periodo di ferie (purchè non superiore a quaranta giorni complessivi nell'arco dell'anno),

- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2) Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione per autovettura di noleggio da rimessa possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'art. 8 della l.r. 25/07. Tale facoltà può essere esercitata fino al compimento del 21° anno di età, successivamente l'autorizzazione cessa della sua validità. Il comune procederà ad indire un nuovo bando di assegnazione.

3) La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare o legala rappresentante ed indicare le generalità del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la documentazione prevista dal'art 7 lett a) b) e) ed f.

4) Il Responsabile comunale del procedimento verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuate integrazioni, ed il Responsabile del servizio rilascia al sostituto autorizzazione temporanea l'esercizio del servizio.

5) Per lo svolgimento del servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di dipendenti e/o di familiari coadiuvanti conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, sempreché siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

6) L'elenco dei collaboratori o dei dipendenti impiegati alla guida dell'autovettura, dovrà essere trasmesso al Comune contestualmente all'avvio del rapporto di collaborazione, deve indicare la posizione previdenziale ed assicurativa di ogni dipendente o collaboratore e deve essere allegato in copia autentica all'autorizzazione.

ART. 12.- SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente é disposta dal Responsabile del servizio comunale fino ad un massimo di 15 giorni nei seguenti casi:
 - a) una violazione al codice della strada tale da far presumere sia state compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) utilizzo di sostituti con requisiti non conformi a quanto stabilito dall'art 11;

c) accertata violazione, per due volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21.

2) Dell'applicazione del provvedimento di sospensione viene data notizia al titolare dell'autorizzazione almeno trenta giorni prima affinché questi possa presentare - entro tale termine - eventuali memorie difensive.

3) Nei successivi 30 giorni il Responsabile del servizio emana il provvedimento di sospensione o annulla la procedura.

ART- 13- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile del servizio dispone la revoca della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nei seguenti casi:

a) perdita del requisito per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;

b) mancato inizio del servizio previsto dall'art. 8, comma 1 del presente regolamento

c) sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo anche non consecutivo, di quindici giorni nell'arco dell'anno;

d) cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 13, nell'arco di un triennio;

e) mancata validazione dell'autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 9 comma 1 del presente regolamento.

2) Dell'emanazione del provvedimento di revoca viene data notizia all'interessato almeno 30 giorni prima, affinché possa presentare - entro tale termine - eventuali memorie difensive.

3) Nei successivi 30 giorni, il Responsabile del servizio emana il provvedimento di revoca o annulla la procedura.

ART. 14- CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa con la

scritta "NOLEGGIO - COMUNE DI MEZZANEGO con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune. Le autovetture saranno altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale Ligure con la deliberazione n 2064 dell'8 Maggio 1992.

2) L'autovettura deve essere munita di dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 15- SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE

1) L'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente ferma per riparazioni può essere sostituita con altra regolarmente immatricolata per tale servizio ed avente le caratteristiche di cui all'art. 114.

2) La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.

3) La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva

ART. 16- TRASPORTO HANDICAPPATI

1) Il titolare ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per l'accesso alla vettura ed al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 17 – OBBLIGHI E DIVIETI

1) I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

a) caricare sulla vettura i bagagli che possano essere trasportati senza danni per l'autovettura stessa;

b) aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura.

2) Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è fatto divieto di:

a) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito,

b) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;

c) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore.

ART. 18 - TARIFFE

1) IL corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente é direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore nell' ambito delle tariffe di mercato, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2) Al sensi dell'art. 13 c. 4 della Legge N. 21/1992, il Ministro dei trasporti emana disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,

3) E' consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa, predeterminare la tariffa per percorsi prestabiliti, previa comunicazione al Comune.

ART. 19- VIGILANZA DEL SERVIZIO

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento é demandata al Servizio di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia.

ART. 20 - SANZIONI

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 150,00 per le seguenti violazioni: articolo 2 comma 4 (mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo), articolo 19 comma 1 punto b) (obbligo di caricare sulla vettura i bagagli, articolo 1 comma 5 (obbligo di sosta della vettura nella rimessa),

articolo 1 comma 6 relativo all'obbligo di sosta della vettura nella rimessa, articolo 10 comma 2 (validazione annuale dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 relativamente alla revoca dell'autorizzazione).

Da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni: articolo 15 comma 1 (caratteristiche delle vetture), articolo 16 comma 3 (comunicazione di sostituzione della vettura), articolo 19 comma 1 punto a) (obbligo di acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa), articolo 19 comma 2 (divieti posti a carico dei concessionari)

2) Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art 16 della legge 24 Novembre 1981, N. 689 e successive modifiche e dell'art 5 della Legge Regionale N. 45 del 02/12/1982..

3) La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3.

4) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, N. 285, e delle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 21/1992 è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Liguria.